

Ricorso proposto il 6 luglio 2021 — DZ Hyp/SRB**(Causa T-395/21)**

(2021/C 349/61)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: DZ Hyp AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell'uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente, nella parte riguardante la ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si basa su dieci motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli invocati nella causa T-389/21, Landesbank Baden-Württemberg/SRB.

Ricorso proposto il 7 luglio 2021 — Deutsche Bank/SRB**(Causa T-396/21)**

(2021/C 349/62)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Deutsche Bank AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo: la decisione violerebbe l'obbligo di motivazione previsto all'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché conterrebbe numerosi vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l'uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge, e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni.
2. Secondo motivo: la decisione violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile e pertanto la ricorrente non beneficerebbe della tutela giurisdizionale effettiva.
3. Terzo motivo: gli articoli da 4 a 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 ⁽¹⁾, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434 ⁽²⁾ (in prosieguo: il «regolamento delegato»), violerebbero il diritto di rango superiore, poiché renderebbero praticamente impossibile il controllo giurisdizionale della decisione e pertanto la ricorrente non beneficerebbe della tutela giurisdizionale effettiva.
4. Quarto motivo: la decisione violerebbe l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽⁴⁾ (in prosieguo: il «regolamento SRM»), poiché il livello-obiettivo annuale non sarebbe stato determinato sulla base dell'importo dei depositi protetti all'inizio della fase di accumulo; in subordine, l'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM violerebbe il diritto di rango superiore.
5. Quinto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l'allegato I del regolamento delegato violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l'obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.
6. Sesto motivo: la decisione violerebbe la libertà d'impresa della ricorrente ai sensi dell'articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti sono incompatibili con l'elevatissima capacità di assorbimento delle perdite della ricorrente e quindi con il rischio notevolmente inferiore di ricorso al Fondo di risoluzione unico in caso di risoluzione della ricorrente.
7. Settimo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell'esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.
8. Ottavo motivo: l'articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE ⁽⁵⁾ nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2016, L 233, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).